

COMUNE DI CORNUDA

Provincia di Treviso

AREA n.3 – AREA TECNICA – URBANISTICA, ATT. PRODUTTIVE E GESTIONE TERRITORIO

– Responsabile Posiz. Organizzativa: Agnolazza geom. Antonio – Tel. 0423-040460

P.zza Giovanni XXIII, 1 – 31041 CORNUDA (TV)

www.comune.cornuda.tv.it - P.E.C. (posta elettronica certificata): protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it -

C:\Users\agnolazza\Documents\DOC_ANTONIO_ok\COMMERCIO\CoronaVirus\zonarossa_2021_precisazioni_RV.docx

Prot. N. 3630

Cornuda, 17.03.2021

Raccomandata a mezzo PEC

Spett.li **OPERATORI DEL MERCATO**
di Cornuda - LORO SEDI (indirizzo PEC)

OGGETTO: RETTIFICA INFORMAZIONI agli operatori per svolgimento mercato del giovedì.
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi al “Covid-19”.

Spiace dover precisare che, a seguito indicazioni formulate dalla Regione Veneto (sotto riportate), ed a parziale rettifica di quanto riportato nella municipale n.3516 dello scorso 15 marzo, **nei mercati:**

- è ammessa la vendita SOLO di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

- NON è ammessa la vendita di altri generi di prima necessità (articoli igienico-sanitari, saponi, detersivi, cosmesi, profumi, calzature/confezioni per l'infanzia, biancheria, alimenti per animali domestici, ecc.), che possono essere venduti solo dagli esercenti del “commercio fisso” e del “commercio ambulante” (vedasi precisazione sotto riportata).

Cordiali saluti.



IL RESPONSABILE DELL'AREA n.3

(geom. Antonio Agnolazza)
(documento informatico con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005)

PRECISAZIONI REGIONE VENETO (attività ammesse in zona rossa) :



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- 1.5 **Mercati:** vietati salvo che per **alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;**
- 1.6 **Commercio al dettaglio ambulante:** fuori dai mercati su area pubblica, ammessa la vendita di prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e **cosmetici; saponi, detersivi** ed altri detergenti; **biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati** (v. terz'ultimo punto allegato 23 DPCM 2.3.2021);